




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3269

Ratifica del Trattato di estradizione, con Protocollo addizionale e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia di infrazioni doganali, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile

N. 358 – 6 aprile 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3269

Ratifica del Trattato di estradizione, con Protocollo addizionale e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia di infrazioni doganali, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile

N. 358 – 6 aprile 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

### Informazioni sul provvedimento

<b>A.C.</b>	3269
<b>Titolo:</b>	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	sì; riferita al testo presentato alla Camera
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione
<b>Sede:</b>	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

- a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con il Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
- b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
A decorrere dal 2015	
<b>Art. 4</b> disegno di legge di ratifica	38.285

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE TRA ITALIA E CILE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articolo I del Trattato:</b> si prevede l'obbligo di consegnare le persone che si trovano sul territorio di una parte, ricercate dalle Autorità giudiziarie dell'altra parte, in quanto sottoposte a procedimento penale o condannate a pena restrittiva della libertà personale o detentiva	La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'attuazione del Trattato di estradizione e del Protocollo addizionale tra Italia e Cile comporta oneri in relazione: alle <u>spese connesse alle estradizioni</u> ; <u>alla comparizione di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano</u> ; <u>alla traduzione di documenti e atti</u> . Ai fini di una stima dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della Giustizia relativamente alle

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE TRA ITALIA E CILE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>richieste di estradizione. Allo stato risulta pendente una sola richiesta di estradizione attiva e una richiesta di estradizione passiva. Ciò posto, l'esiguità dei casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni annue tra Italia e Cile, in particolare del numero di estradizioni (che potranno prudenzialmente stimarsi nel numero di due).</p> <p>La relazione illustrativa specifica che i rapporti di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione tra Italia e Cile attualmente non sono disciplinati da un accordo bilaterale e restano affidati alla cortesia internazionale.</p>
<p><b>Articolo IX del Trattato:</b> si prevede che la domanda di estradizione e le altre comunicazioni siano redatte nella lingua della parte richiedente con allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della parte richiesta.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le spese di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in <b>euro 3.000</b> (oneri autorizzati).</p>
<p><b>Articolo XVI del Trattato:</b> si prevede che il transito sul territorio di una parte di persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra parte sia autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera specificamente le norme.</p>
<p><b>Articolo XVIII del Trattato:</b> si prevede che le spese derivanti dall'extradizione nel territorio della parte richiesta siano a carico di detta parte ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare che sono a carico della parte richiedente. Le spese relative al transito sono a carico della parte che lo ha richiesto.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> riporta quanto segue:</p> <p><b>Spese di viaggio per estradandi.</b>  Il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica del Cile (Capitale Santiago del Cile) in Italia, è pari mediamente ad euro 650,00 (tariffa Alitalia, classe economica). L'onere annuo per il solo trasferimento viene così determinato, ponendo in essere almeno due casi annui:  Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi euro 650,00 (passaggio aereo) X 2 (n. estradandi max annuo)= euro 1.300,00.  Totale spese per il trasferimento di 2 estradandi: <b>euro 1.300</b> (oneri valutati).</p> <p><b>Spese di viaggio per accompagnatori.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia ed una diaria di euro 83,92 da corrispondere a ciascun accompagnatore. Gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di Polizia Giudiziaria. Con il rimborso delle spese di albergo (valutata in euro 130 a notte), la diaria può essere ricalcolata in euro 58,17 per accompagnatore;</li> <li>• il biglietto aereo per una tratta può avere un <i>upgrade</i> alla classe Business, se trattasi di voli transcontinentali</li> </ul>

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE TRA ITALIA E CILE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>superiori alle cinque ore. Pertanto, il biglietto aereo Roma- Santiago del Cile andata e ritorno per 2 accompagnatori può essere valutato in euro 3.000 + euro 150 (maggiorazione del 5% <i>ex</i> articolo 14 della legge n. 836/1973) = euro 6.300.</p> <p>Ipotizzando per ciascuna missione la durata di cinque giorni, gli oneri per le spese di viaggio degli accompagnatori sono così quantificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totale spese aereo (euro 3.150 X 2 accompagnatori X 2 missioni): = euro 12.600;</li> <li>• Totale spese missione (diaria di euro 58,17 X 2 accompagnatori X 5 giorni X 2 missioni): = euro 1.163,40;</li> <li>• Totale rimborso hotel: euro 130 X 4 notti X 2 accompagnatori X 2 volte: euro 2.080.</li> </ul> <p>Totale spese per 2 accompagnatori: <b>euro 15.843,40</b> (oneri valutati).</p> <p><b><u>Comparizione di testimoni o periti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di viaggio (costo medio a/r Roma-Santiago del Cile) euro 950 x 2 casi = euro 1.900;</li> <li>• Spese di soggiorno euro 130 x 2 giorni x 2 testimoni o periti): = euro 520.00;</li> <li>• Spese di vitto: euro 50 x 2 testimoni o periti x 2 giorni di missione: = euro 200.00;</li> <li>• Spese per compensi (comprehensive di onorari e indennità): euro 100 x 2 richieste x 1 esame x 2 giorni (oneri autorizzati): = euro 400.00.</li> </ul> <p>Totale spese per testimoni e periti: <b>euro 3.020</b> (di cui euro 400 oneri autorizzati ed euro 2.620 oneri valutati).</p>
<p><b><u>Articoli 1 e 2 del Protocollo:</u></b> si prevede che la Parte richiesta conceda l'estradizione del soggetto condannato in contumacia laddove la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento preveda il diritto a impugnare la sentenza di condanna già passata in giudicato ovvero il diritto a un nuovo processo qualora detta sentenza non fosse a conoscenza dell'imputato.</p>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che le disposizioni, limitandosi alla definizione di meri elementi procedurali o di carattere temporale concernenti l'entrata in vigore delle stesse, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari.</p>
	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro <b>23.163</b> annui a decorrere dal 2015. Di questi, euro <b>19.763 hanno natura di oneri valutati ed euro 3.400 di oneri autorizzati</b>. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della</p>

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE TRA ITALIA E CILE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 19.763), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DOGANALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articoli 3-9:</b> disciplinano la comunicazione e lo scambio delle informazioni tra le rispettive Amministrazioni doganali elencando le fattispecie di riferimento al fine di consentire la corretta e regolare esazione dei diritti doganali. E' prevista un'assistenza speciale in base alla quale, su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale fornisce informazioni sulla legislazione e sulle procedure applicabili nonché su eventuali modifiche introdotte.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le attività previste non comportano oneri aggiuntivi in quanto le stesse saranno svolte nell'ambito delle risorse attribuite annualmente all'Agenzia.</p>
<p><b>Articolo 10:</b> prevede una reciproca assistenza tecnica effettuata attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>scambio di funzionari;</li> <li>formazione e assistenza nello sviluppo di capacità professionali dei propri funzionari;</li> <li>scambio di esperti in materia doganale.</li> </ol>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che per assicurare l'assistenza tecnica sono previste tre ipotesi alternative. La stima degli effetti finanziari, effettuata considerando l'ipotesi dell'invio di due funzionari per sei giorni, è di seguito indicata.</p> <p><b>Viaggio:</b> costo stimato biglietto A/R Roma-Santiago 950 euro a persona cui si applica la maggiorazione del 5%. Onere viaggio stimato: <math>(950 \times 2) \times (1+5\%) = 1.995</math> euro.</p> <p><b>Vitto:</b> costo giornaliero a persona stimato in 60 euro. Onere per vitto: <math>(60 \times 2 \times 6) = 720</math> euro.</p> <p><b>Alloggio:</b> costo giornaliero a persona stimato in 130 euro. Onere alloggio: <math>(130 \times 2 \times 6) = 1.560</math> euro.</p> <p><b>Onere complessivo 4.015 euro</b></p>
<p><b>Articoli 11-13:</b> disciplinano le modalità di presentazione delle richieste tra le Amministrazioni interessate di informazioni o di avvio ed esecuzione di specifiche indagini su operazioni sospette. In particolare, l'art. 13 prevede la possibilità di inviare un funzionario designato dall'Amministrazione doganale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera l'art. 11 ed afferma che le attività previste dall'articolo 12, di carattere eventuale, sono comunque svolte con le risorse attribuite annualmente all'Agenzia.</p> <p>In riferimento all'art. 13 la RT ipotizza l'invio di due funzionari per un periodo di sei giorni. La stima degli oneri indicata ripropone quella già illustrata in relazione all'articolo 10. Pertanto, gli effetti finanziari quantificati in riferimento all'articolo 13 ammontano a <b>4.015 euro</b> annui.</p>
<p><b>Articolo 15:</b> consente alle Amministrazioni doganali di inviare propri funzionari/dirigenti a</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ipotizza l'accoglienza di due funzionari cileni per un periodo di tre giorni</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DOGANALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
deporre in qualità di esperti e testimoni.	<p>e stima i seguenti oneri.</p> <p><u>Viaggio</u>: costo stimato biglietto A/R Roma-Santiago 950 euro a persona. Onere viaggio stimato: <math>(950 \times 2) = 1.900</math> euro.</p> <p><u>Vitto</u>: costo giornaliero a persona stimato in 60 euro. Onere per vitto: <math>(60 \times 2 \times 3) = 360</math> euro.</p> <p><u>Alloggio</u>: costo giornaliero a persona stimato in 130 euro. Onere alloggio: <math>(130 \times 2 \times 2\text{gg}) = 520</math> euro.</p> <p><b>Onere complessivo 2.780 euro</b></p>
<b>Articoli 16-18</b> : recano la disciplina in materia di protezione dei dati nonché della possibilità di rifiutare l'assistenza da parte di un'Amministrazione in presenza di specifiche motivazioni.	La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme
<b>Articolo 19</b> : stabilisce che le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso di spese originate dall'applicazione dell'Accordo, fatte salve le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti e testimoni (ai sensi dell'articolo 15), nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente (comma 1). Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o spese straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti devono consultarsi ed accordarsi per stabilire i termini e le condizioni applicabili (comma 2)	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera il comma 1.</p> <p>In riferimento al comma 2 la RT evidenzia che le spese di natura "sostanziale e straordinaria" hanno carattere eventuale e pertanto non richiedono quantificazioni di oneri aggiuntivi. Infatti, prosegue la RT, si tratta di spese che dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra le parti e "non impegnano l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a sostenere costi aggiuntivi e, comunque, sempre nell'ambito delle risorse attribuite annualmente all'Agenzia."</p>
<b>Articolo 20</b> : istituisce una Commissione mista italo-cilena per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per cercare soluzione ad eventuale problemi che dovessero sorgere. La Commissione, che si riunisce in caso di necessità, è composta dai Direttori delle Amministrazioni doganali (o da loro rappresentanti) ed è assistita da esperti.	<p>La <b>relazione tecnica</b> ipotizza una convocazione l'anno, cui corrisponde un soggiorno di 3 giorni, alla quale partecipino il Direttore dell'Agenzia e due funzionari.</p> <p><u>Viaggio</u>: costo stimato biglietto A/R Roma-Santiago 950 euro a persona cui si applica la maggiorazione del 5%. Onere viaggio stimato: <math>(950 \times 3) \times (1+5\%) = 2.992,5</math> euro.</p> <p><u>Vitto</u>: costo giornaliero a persona stimato in 60 euro. Onere per vitto: <math>(60 \times 3 \times 3) = 540</math> euro.</p> <p><u>Alloggio</u>: costo giornaliero a persona stimato in 130 euro. Onere alloggio: <math>(130 \times 3 \times 2\text{gg}) = 780</math> euro.</p> <p><b>Onere complessivo 4.312,5 euro</b></p>
<b>Articolo 22</b> : stabilisce che l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.	
	La <b>relazione tecnica</b> fornisce quindi il riepilogo degli <b>oneri dell'accordo pari a 15.122 euro</b> annui $(4.015+4.015+2.780+4.312)$ a decorrere dal 2015.



DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 4 del ddl di ratifica:</b> si prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di estradizione valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'Accordo doganale valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2015, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1).</p> <p>E' altresì previsto il monitoraggio degli effetti finanziari ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 nonché, in caso di scostamento, l'adozione di specifici decreti del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e finanze per assicurare la copertura dei maggiori oneri mediante, rispettivamente, riduzione delle spese di missione e delle spese rimodulabili (comma 2).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma. (Si rinvia a quanto indicato dalla relazione tecnica con riferimento a ciascun Trattato).</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva quanto segue.

Trattato di estradizione e Protocollo addizionale

Appare utile acquisire conferma che le eventuali spese connesse al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Accordo doganale

Con riferimento all'articolo 10 (reciproca assistenza tecnica) non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che – come indicato dalla RT - la modalità di assistenza indicata dalla stessa relazione tecnica, rispetto alla quale sono quantificati i relativi oneri, sia alternativa alle altre modalità previste dal medesimo art. 10. Si osserva inoltre che l'articolo 19 dell'Accordo, nel definire i criteri generali di imputazione delle spese, dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni (art. 15) nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato. Poiché la RT

con riferimento all'art. 15 non quantifica spese per traduzioni ed interpretariato, andrebbe confermato che a tali esigenze possa farsi fronte con le risorse già esistenti.

In merito alla modulazione temporale degli oneri derivanti da entrambi gli Accordi, si rinvia alle successive considerazioni, relative alla copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Tanto premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, si osserva che essa prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate, per quanto riguarda il Trattato di estradizione, alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e, per quanto riguarda invece l'Accordo di mutua assistenza, a quelle destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione appare necessario integrare la disposizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate siano quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla

legge di contabilità pubblica. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza, andrebbe valutata l'opportunità, da un lato, di esplicitare che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provveda attraverso apposito decreto, dall'altro, di puntualizzare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo assicuri, ai fini dell'attuazione di entrambi gli atti internazionali, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, nei termini testé descritti, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.